



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Provincia di Caltanissetta

UFFICIO P. M. COMMERCIO ED ANNONA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Allegato alla delibera C. C. n. 56 del 26/11/2008

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto e per scopo di disciplinare il funzionamento del commercio su aree pubbliche ai sensi della legge 28/3/1991 n.112 e delle Leggi Regionali 1.03.1995 n.18, 8.01.1996 n.2 e la n.28 del 22.12.1999 e s.m.i.

Art. 2

DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE

Per aree pubbliche si intendono strade, canali, piazze comprese quelle di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico

Art. 3

DEFINIZIONE DI MERCATO

Per “Mercato Locale” si intende l’afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l’attività.

Art. 4

L’ISTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO, LA SOPPRESSIONE E LO SPOSTAMENTO DI LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

L’Istituzione, il funzionamento, la soppressione del mercato sono stabiliti dalla Giunta Comunale e con successiva approvazione del Consiglio Comunale.

Per sopraggiunte esigenze particolari, lo spostamento della data o del luogo possono essere disposte dal Sindaco.

Art.5

DISPONIBILITA' DI POSTEGGI

Presso il Comune – Ufficio di commercio sarà disponibile una planimetria aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune.

Il numero dei posteggi è di n.40, di cui n.30 per il settore non alimentare e n.10 per il settore alimentare.

Art. 6

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

Le aree destinate al mercato settimanale nel Comune, comprendono la via Piave a partire dall'incrocio con la via Mussomeli, la via Amorelli fino all'incrocio con la via S. Francesco, la via Vittorio Emanuele, piazza Vittorio Veneto.

Art. 7

RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi saranno ripartiti in due sezioni da destinarsi uno al settore alimentare e l'altro al settore non alimentare.

I posteggi destinati ai venditori di prodotti alimentari, dovranno avere un fronte non superiore a ml. 6 ed una profondità non superiore a ml. 4. Per il settore non alimentare i posteggi dovranno avere un fronte non superiore a ml. 8 con una profondità non superiore a ml. 4.

Le limitazioni di cui sopra non verranno applicate ad operatori dotati di camion, furgoni o automarket le cui dimensioni non possono essere modificate.

Ogni posteggio è intervallato uno da l'altro da uno spazio non inferiore a m 0,50.

Tutti i titolari di concessione devono occupare i posti entro le ore 7:30, sia nel periodo estivo che invernale, e lasciare liberi gli stessi entro le 14:00 allo scopo di consentire l'ulteriore pulizia delle strade occupate da parte del personale addetto.

Art.8

AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE

Il possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda, se disponibile.

Gli esercenti che intendono ottenere posteggi devono fare domanda al Sindaco.

Il posteggio deve essere indicato nella autorizzazione.

Le autorizzazioni Comunali prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

I titolari di Autorizzazione non possono ottenere più di un posteggio, non possono essere coadiuvati nella vendita, in caso di assenza temporanea del titolare, possono essere sostituiti solo da familiari o da preposti regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

Art. 9

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi saranno assegnati in base ai seguenti criteri:

- a) la posizione di ogni esercente all'interno di apposita graduatoria avente validità annuale;
- b) anzianità di frequenza nello stesso mercato;
- c) a parità di anzianità di frequenza vale il minor numero di concessioni di posteggio in altri mercati e se a parità vale l'anzianità di autorizzazione.

Art. 10

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione entro l'orario previsto è prioritariamente assegnato, in presenza dell'agente di Polizia Municipale in servizio, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, senza tener conto della residenza, sede o nazionalità.

In particolare, per il sorteggio dei posti rimasti temporaneamente vuoti, e per quella sola giornata sarà tenuto il seguente ordine di preferenza:

1. I titolari di Autorizzazioni che sono iscritti nella graduatoria permanente; tale graduatoria sarà esaminata dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione del Responsabile dell'Ufficio Commercio;
2. titolari di autorizzazione che abbiano maggiore anzianità di frequenza nel mercato;

3. Titolari di Autorizzazione che hanno iniziato prima l'attività; la data d inizio attività è attestata attraverso l'iscrizione al registro delle ditte di cui al R.D. 20/09/1934 n. 2011.

Art.11

POSTI RISERVATI

Nell'area del mercato saranno riservati n.2 posteggi validi ai produttori diretti e n.2 agli artigiani, altri n.2 posti saranno riservati ai battitori e a debita distanza dagli altri posteggi.

Art.12

DIVIETO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale (subingresso), attraverso le procedure amministrative-legali in materia vigenti (atto notarile).

E' consentito lo scambio tra concessionari previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente.

Art. 13

REVOCA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune. In questo caso il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

La concessione del posteggio può essere revocata, sentito il suddetto ufficio comunale competente, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi:

- a) per assenza ingiustificata dal mercato per 12 (dodici) settimane in un anno solare;
- b) per recidiva, nonostante diffida scritta, della inosservanza delle norme indicate nel presente regolamento.

Art.14

CALENDARIO ANNUALE

Il mercato si svolgerà il giorno di SABATO di ogni settimana dalle ore 07,00 alle ore 14,00, fatta salva diversa disposizione, con esclusione della festività patronale ricadente in tale giornata e di tutte le giornate in rosso segnate sul calendario.

Gli operatori del mercato settimanale non potranno esercitare la vendita nel caso in cui la giornata del Sabato ricade in una giornata festiva. Sarà, altresì, consentita la vendita nella giornata di sabato, nel caso di giornata festiva, in presenza di apposita ordinanza Sindacale che elimini il predetto divieto.

Art. 15

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Tutti gli operatori, titolari di concessione di posteggio nel mercato, saranno muniti di apposita tessera personale di riconoscimento in cui sarà riportato il numero del relativo posteggio assegnato. La tessera sarà rilasciata dal competente ufficio comunale.

Per tutta la durata del mercato settimanale è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Inoltre in qualsiasi momento dovranno essere esibiti a richiesta del personale preposto alla vigilanza l'autorizzazione, ed eventuali autorizzazioni sanitarie dove previste.

Art.16

OBBLIGHI PER L'OPERATORE COMMERCIALE

L'operatore commerciale titolare del posteggio nel mercato settimanale, dopo aver riposto la merce e rimosso il banco deve provvedere a raccogliere i rifiuti in forma differenziata entro appositi contenitori in modo da lasciare il posteggio ripulito.

L'operatore inoltre deve evitare che residui oleosi derivati da prodotti alimentari o dagli automezzi imbrattino la superficie stradale.

L'operatore commerciale dovrà gestire direttamente il posteggio, potrà farsi sostituire solo dal proprio rappresentante legale. Il concessionario inoltre deve provvedere a:

- 1) Pagare nei modi e nei termini previsti la tassa per l'occupazione del suolo comunale;
- 2) Occupare solo lo spazio assegnato in concessione;
- 3) Sgombrare l'area del mercato entro l'orario stabilito;

- 4) Stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2,50 e mantenere i prodotti entro gli spazi delimitati;
- 5) Tenere esposte l' autorizzazione di vendita e la concessione dello spazio in originale;
- 6) Mantenere pulita durante la vendita, l'area di concessione, libera da ingombri e da qualsiasi rifiuto;
- 7) Non piantare chiodi, legare corde funi o altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi o alle facciate degli immobili vicini;
- 8) Non usare megafoni, altoparlanti;
- 9) Osservare rigorosamente i regolamenti in materia igienico- sanitaria;
- 10) Tenere esposti i prezzi al consumo dei prodotti posti in vendita;
- 11) Non concedere a terzi, il posteggio;.

Art. 17

CANONE DI POSTEGGIO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La superficie occupata dagli operatori nel mercato settimanale è soggetta alla tassa di occupazione (TOSAP), da versare su apposito c/c postale in unica soluzione entro il 31 gennaio o con scadenza semestrale 31 gennaio e 30 giugno.

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Art. 18

NORME IGIENICO SANITARIE

L' esercente del commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia sia di vendita di prodotti alimentari, o con somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili (carni, prodotti, ittici, surgelati, congelati e refrigerati) può essere svolto con adeguati veicoli aventi caratteristiche stabiliti alle normative in materia sanitaria.

Art.19

VIGILANZA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati e degli elementi desumibili degli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente.

I proventi derivanti dell'imposta comunale sull'occupazione dal suolo pubblico sono versate nelle casse del Comune.

Al Responsabile dell'Area Tecnico-Ambientale è affidato il controllo del mercato relativamente alla suddivisione degli spazi e alle loro delimitazioni, nonché all'accertamento dei danni che il concessionario del posteggio potrebbe arrecare al patrimonio pubblico o privato.

E' affidata all'Ufficio di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.

In particolare esso sovrintende a tutte le fasi, dalla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, e più in generale, al corretto svolgimento del mercato nelle aree individuate dagli organi competenti.

Art. 20

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma della Legge n.241 del 7.8.1990 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

Art.21

SANZIONI

- 1) Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza l'autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.250,00 ad un massimo di € 7.500,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
- 2) Ai fini del comma 1:
 - a) si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività per reiterata violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria e quella svolta fuori del territorio previsto dall'autorizzazione;
 - b) non rientrano tra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
- 3) Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,60 a € 516,00;

- 4) Ogni altra violazione alle disposizioni sul commercio su area pubblica e inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dell'art.20 della L.R. 18/95 e s.m.i..

Art.22

ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla Legislazione Nazionale e Regionale ed eventuali regolamenti, norme o particolari disposizioni in materia.